

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMU

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Art. 2 – Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale.....	3
Art. 3 –Aree edificabili	3
Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili.....	3
Art. 5 - - Esenzioni di competenza comunale	4
Art. 6 – Aliquote ridotte.....	4
Art. 7 – Versamenti.....	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'applicazione della nuova IMU, in vigore dal 1° gennaio 2020, nel Comune di Vedelago, istituita dall'art. 1, commi da 738 e seguenti, della legge 27.12.2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Ogni modifica normativa che dovesse intervenire troverà immediata applicazione anche senza formale modifica del presente regolamento.

Art. 2 – Unità immobiliari assimilate all'abitazione principale

1. L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Art. 3 –Aree edificabili

1. Per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, anche allo scopo di autolimitare il potere di accertamento dell'ente, con l'obiettivo di ridurre il contenzioso in materia, la Giunta Comunale può determinare periodicamente, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del Comune. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati con delibera, non gli compete alcun rimborso per l'eccedenza d'imposta versata. Resta ferma la possibilità per il Comune di emettere provvedimenti di accertamento che si discostino, motivatamente, dai valori così determinati.
2. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.
3. Non si procede al rimborso dei versamenti per le aree successivamente divenute inedificabili.

Art. 4 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. Si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che risultino oggettivamente inadatti all'uso per cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Il degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o la situazione di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica deve intendersi sopravvenuta e non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art.3, lett. a) e b) D.P.R. 6.06.2001, N. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. c) e d), D.P.R. 6.06.2001, N. 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. In ogni caso, l'immobile non deve essere utilizzato, anche per usi diffusi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.
2. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il soggetto passivo può presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato dell'immobile o perizia di stima redatta da un tecnico. L'agevolazione, se spettante, avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o dalla data di richiesta di sopralluogo all'ufficio tecnico comunale e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. L'avvio dei lavori di risanamento edilizio comporta la cessazione dell'agevolazione e la tassazione dell'immobile quale area edificabile.

Art. 5 - - Esenzioni di competenza comunale

1. Oltre ai casi già previsti dalle norme statali si considerano esenti gli immobili dati in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. L'esenzione si applica solo nel caso di immobili posseduti da altro ente territoriale o da ente non commerciale. L'esenzione è subordinata, a pena di decadenza, alla presentazione della dichiarazione.

Art. 6 – Aliquote ridotte

1. Con apposita delibera di Consiglio comunale può essere approvata l'applicazione di aliquote ridotte per le seguenti casistiche:
 - a) Per i fabbricati concessi in comodato gratuito ai parenti di 1° grado (genitori-figli);
 - b) Fabbricati appartenenti agli iscritti Aire.

Art. 7 – Versamenti

1. L'imposta è, di norma, versata autonomamente da ogni soggetto passivo anche in caso di contitolarità dell'immobile. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.